



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Via Div. Garibaldi 1/c – 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel. 0433 43364 – Fax 0433 43176
e-mail : delegazione.tolmezzo@gmail.com

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 03/04/2021

RIPRESA ATTIVITÀ LND DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE / RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELLE GARE AMICHEVOLI (STAGIONE SPORTIVA 2020/2021)

Si fa riferimento a quanto in oggetto e all'istanza di chiarimento in tal senso avanzata da alcuni Comitati Regionali, tesa a richiedere se le indicazioni generali per la ripartenza potessero contemplare o meno l'opportunità - unicamente per le squadre coinvolte nelle competizioni di "preminente interesse nazionale" - di includere nella fase di preparazione alla ripresa dei Campionati la disputa di gare amichevoli con presenza di ufficiali di gara.

In proposito, si rende noto che il Presidente Federale ha comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti che tali gare amichevoli **non possono** essere ricomprese nell'elenco degli eventi "di preminente interesse nazionale".

Tanto si doveva per opportuna necessaria informativa.

PAGAMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D.

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si ricorda che la L.N.D. ha comunicato che tutti i pagamenti per le iscrizioni ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D. della stagione sportiva 2020/2021, relativi alle attività diverse da quelle di c.d. "preminente interesse nazionale", per le quali è stata richiesta alla F.I.G.C. l'adozione di un provvedimento straordinario di interruzione definitiva, **sono sospesi** fino all'esito delle determinazioni che il Consiglio Direttivo di Lega sarà chiamato ad assumere nella prossima riunione.

CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si informa che sino a tutto il **30 GIUGNO 2021** salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale **rimarranno chiusi al pubblico** e potranno essere così contattati dal lunedì al giovedì:

TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592 dalle 10.00 alle 13.00

Interno: Amministrazione – Segreteria

FAX al n. 0432/932517

MAIL ai seguenti indirizzi:

segreteria.lndfvg@pec.it

segreteria.fvg@lnd.it

amministrazione.lndfvg@pec.it

amministrazione.fvg@lnd.it

CHIUSURA DELEGAZIONI PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si informa che sino a tutto il **30 GIUGNO 2021** salvo proroghe, **le Delegazioni Provinciali rimarranno chiuse.**

Si invitano le Società a far riferimento al Comitato Regionale.

CONSULENZA BANDI NAZIONALI E REGIONALI

Si comunica che dal 01 Febbraio 2021 il Comitato Regionale ha attivato, a sostegno delle Società, uno **Sportello Permanente di Consulenza e Supporto nella presentazione delle domande di accesso ai diversi bandi nazionali e/o regionali.**

Il Referente per tale Sportello è il dott. Alberto Rigotto.

Lo sportello può essere contattato al seguente indirizzo mail: f.poiana@lnd.it

FOOTNECTION

Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia è lieto di presentarvi e fornirvi **gratuitamente** un'App denominata **FootNecton** che potrà migliorare sensibilmente la comunicazione e lo sviluppo delle risorse delle Vostre Società.

Sarà la nuova era della comunicazione delle vostre Società calcistiche che, attraverso un **sistema piramidale**, vi permetterà di **organizzare** e **comunicare ufficialmente**, con grande facilità con tutti i vostri tesserati, andando oltre le odierne e comuni chat di messaggistica.

FootNecton sarà inoltre un nuovo mezzo che il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia utilizzerà per le comunicazioni.

Questa Applicazione inoltre, sarà un mezzo **gratuito** che, oltre a migliorare l'invio di comunicazioni a tutti i membri delle vostre Società, vi consentirà soprattutto di valorizzare le vostre vere risorse (dirigenti, allenatori, tesserati e genitori) in termini di appeal verso partner e sponsor, al fine di generare maggiori risorse economiche per il vostro club.

L'Applicazione FootNecton sarà semplice nell'apprendimento ed immediata nell'utilizzo.

Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia assieme al partner FootNecton organizzerà diversi incontri on-line dove potrete conoscere, tramite tutorial e spiegazioni approfondite, le modalità di registrazione e le sue singole funzionalità (a partire dal 10 Dicembre saranno inviati gli inviti ai webinar per le diverse categorie).

Si trasmette in allegato il Tutorial dell'App FootNecton.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.COMUNICATO UFFICIALE N. 193/A DELLA F.I.G.C. – DIFFERIMENTO TERMINI TESSERAMENTO LND 2020-2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/A

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 191/A e 192/A del 23 marzo 2021;
- vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti concernente il differimento di alcuni termini di tesseramento nell'ambito delle attività della L.N.D., per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 171/A del 24 febbraio 2021;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto federale;

– sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

i termini di tesseramento di cui all'allegato A) del Comunicato Ufficiale n.171/A del 24 febbraio 2021, sono modificati come da testo allegato alla presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE Marco Brunelli Gabriele Gravina

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio

Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a **giovedì 15 aprile 2021** (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre 2020 a **giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovane dilettante” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);

- dal 1° dicembre 2020 al **15 aprile 2021 (ore 19.00)**.

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);

- dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a **giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **15 aprile 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro giovedì 15 aprile 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **giovedì 15 aprile 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:
 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:
 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:
 - da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
 - da martedì 1° dicembre 2020 a **giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)**

- b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 gennaio 2021.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 8 gennaio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

Comunicato Ufficiale n. 194/A della F.I.G.C. – Abbreviazione dei Termini Procedurali Dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le Ultime 4 Giornate e GLI Eventuali Spareggi dei Campionati Regionali di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 Calcio A 5 Maschile e Femminile Della Lega Nazionale Dilettanti (Stagione Sportiva 2020/2021)

Trasmettiamo, in allegato al presente c.u., il Comunicato Ufficiale n. 194/A della F.I.G.C. dd. 29.03.2021 relativo all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 195/A della F.I.G.C. - Abbreviazione dei Termini Procedurali Dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le Gare di Play Off dei Campionati Regionali di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 Calcio a 5 Maschile e Femminile Della Lega Nazionale Dilettanti (Stagione Sportiva 2020/2021)

Trasmettiamo, in allegato al presente c.u., il Comunicato Ufficiale n. 195/A della F.I.G.C. dd. 29.03.2021 relativo all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 241 della L.N.D. – Commissione Impianti Sportivi

Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 241 della L.N.D.:

Si comunica che a seguito delle dimissioni del Dott. Antonio Armeni dalle cariche di Presidente della “Commissione per i Campi Sportivi” e di Presidente della “Commissione Impianti Sportivi in erba artificiale” della Lega Nazionale Dilettanti, lo stesso viene sostituito nei rispettivi incarichi dall’Ing. Pasquale Rivellini fino alla conclusione della corrente stagione sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Circolare n. 98 della L.N.D. – Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 - “Sostegni”- recante misure urgenti di sostegno

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo la Circolare n. 98 della L.N.D. dd. 25.03.2021 relativa all’oggetto.

Circolari n. 99, 100, 101 e 102 della L.N.D. – Tribunale Nazionale Antidoping

In allegato al presente C.U., di cui fanno parte integrante, trasmettiamo le Circolari della L.N.D. relative all’oggetto.

CIRCOLARE n. 99 dd. 26.03.2021
CIRCOLARE n. 100 dd. 30.03.2021
CIRCOLARE n. 101 dd. 30.03.2021
CIRCOLARE n. 102 dd. 31.03.2021

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che sono stati rilasciati i seguenti attestati di maturità psicofisica:

BERTON NICOLO'	Nato 02/05/2005	il Decorr.: 26/03/2021	Tess.: PORDENONE CALCIO
BISCONTIN ANDREA	Nato 13/04/2005	il Decorr.: 26/03/2021	Tess.: PORDENONE CALCIO
BISCONTIN CESARE	Nato 22/10/2005	il Decorr.: 26/03/2021	Tess.: PORDENONE CALCIO
BRESSAN ERIK	Nato 09/04/2005	il Decorr.: 26/03/2021	Tess.: PORDENONE CALCIO
CORAZZA SAMUELE	Nato 05/09/2005	il Decorr.: 26/03/2021	Tess.: PORDENONE CALCIO
FAGHERAZZI GIANLUCA	Nato 16/05/2005	il Decorr.: 26/03/2021	Tess.: PORDENONE CALCIO
JUNCU RAFAEL	Nato 20/04/2005	il Decorr.: 26/03/2021	Tess.: PORDENONE CALCIO
TAMIOZZO RICCARDO	Nato 04/08/2005	il Decorr.: 26/03/2021	Tess.: PORDENONE CALCIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

La Società **A.S.D.C. FIUME VENETO BANNIA** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2020-2021, organizza il seguente incontro informativo on-line rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo : "SVILUPPARE L'APPRENDIMENTO NEI GIOVANI CALCIATORI"

Data e ora : 8 APRILE 2021, ore 18.30

Relatore : dott.ssa Giada Franco, Psicologa dello Sport, Psicologa CFT Casarsa della Delizia

Luogo: Piattaforma Join Zoom Meeting - link da richiedere, entro il 7 aprile, all'indirizzo mail segreteria.settoregiovanile@fiumebannia.it

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Silvio Franceschinis (Presidente), Severino Lodolo (Vice Presidente e relatore) e Serena Imbriani (componenti effettivi) nonché dagli avv. Daniele Pezzetta e Andrea Canzian (componenti supplenti che non hanno partecipato alla decisione) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Lorenzo Visentini, al termine dell'udienza dell'11.03.2021 ha assunto, all'unanimità dei componenti deliberanti, la seguente decisione sul:

DEFERIMENTO n. 12 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del signor Luigi DE GUIDI e dell' A.S.D. NUOVA OSOPPO

Il deferimento. Con atto dd 21.01.2021, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S:

- il Signor Luigi DE GUIDI Segretario tesserato per l'ASD Nuova Osppo, *“abilitato con credenziali personali ad operare sul portale della LND, per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 delle N.O.I.F., che venendo meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, ha trasmesso una richiesta di tesseramento per la suddetta società a nome del calciatore Serafini Stefano, che non ha riconosciuto come propria la firma apposta su tale documento”*;
- la società A.S.D. NUOVA OSOPPO *“per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento osservato dal proprio tesserato”*.

Segue DEFERIMENTO n. 12 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del signor Luigi DE GUIDI e dell' A.S.D. NUOVA OSOPPO

La convocazione. Con formale avviso del Presidente del TFT ritualmente notificato alle parti, queste ultime venivano convocate dinnanzi al TFT FVG per l'udienza dell'11.03.2021 presso la sede della FIGC-LND FVG in Palmanova per la trattazione del giudizio relativo al deferimento innanzi indicato.

Il dibattimento. All'udienza come sopra fissata, all'ora stabilita, collegato da remoto ex art. 50 comma 8 CGS – stante l'impossibilità ad essere fisicamente presente dinnanzi al collegio giudicante – “compariva” il solo Sostituto Procuratore Federale dr Salvatore GALEOTA. Nessuno si presentava invece per i deferiti i quali non facevano pervenire alcuna giustificazione circa la loro assenza. Per completezza sul punto si dà atto che il signor Luigi DE GUIDI faceva pervenire al TFT una sua nota datata 29.1.2021 con la quale preannunciava: a) che non avrebbe presenziato “a nessuna udienza”; b) di avvalersi “della facoltà di non

rispondere”; c) di richiedere comunque “l’applicazione del patteggiamento, e l’applicazione della sanzione ridotta se codesta Procura lo riterrà opportuno”.-

Le conclusioni. La Procura Federale concludeva per l’affermazione delle responsabilità rispettivamente ascritte ai deferiti nei confronti dei quali instava per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione al signor DE GUIDI; € 600- di ammenda per l’A.S.D NUOVA OSOPPO.-

La motivazione. Sul piano formale occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità delle richieste di patteggiamento e di sanzione ridotta irritualmente formulata dal DE GUIDI senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 127 CGS che, come noto, presuppongono – affinché la domanda di ammissione al rito alternativo possa essere presa in considerazione dal collegio giudicante e fatti salvi ovviamente i poteri a questo riservati circa l’accoglimento o meno della stessa – l’accordo dell’incolpato con la Procura Federale nel quale devono essere necessariamente indicate “la specie e la misura” della “sanzione ridotta o commutata” dalle parti concordata: accordo di cui in atti non vi è traccia alcuna.-

Rimanendo sul piano procedimentale va detto ancora che nessun rilievo, fermo quanto si dirà più oltre sulla sua condotta affrontando il merito della vertenza, assume la manifestazione di volontà espressa dal DE GUIDI di non voler presenziare ad alcuna udienza e di avvalersi della facoltà di non rispondere

Venendo quindi ai fatti contestati si osserva che il presente procedimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della comunicazione alla stessa inoltrata dal Presidente del Comitato Regionale F.V.G. con cui quest’ultimo segnalava la sussistenza per la S.S. 2019/2020 di una doppia richiesta di tesseramento del calciatore Stefano Serafini: sia per l’A.S.D. NUOVA OSOPPO che per l’A.S.D. IL CASTELLO di Gemona del Friuli, società entrambe partecipanti al campionato carnico.

Sentito al riguardo dall’Autorità inquirente il diretto interessato disconosceva la sottoscrizione presente nel modulo presentato dall’A.S.D. NUOVA OSOPPO attestando di aver firmato unicamente quello inoltrato dall’A.S.D. IL CASTELLO da lui dichiaratamente siglato alla presenza del segretario di quest’ultimo sodalizio sportivo.

Da ciò, e dalle risultanze dell’ulteriore attività istruttoria svolta, veniva disposta l’archiviazione del procedimento riguardante il Serafini e l’A.S.D. IL CASTELLO. Da ciò ancora la prosecuzione delle indagini (con l’apertura di un separato fascicolo conseguente ad uno stralcio operato rispetto a quello originario) dirette a scoprire l’autore della firma apocrifa: indagini nel corso delle quali venivano sentiti i presidenti dell’A.S.D. NUOVA OSOPPO (quello in carica durante la S.S. 2019/2020 e quello attuale) e il sig. DE GUIDI ed all’esito delle quali scaturiva l’odierno deferimento nei confronti di quest’ultimo e della società di appartenenza per gli addebiti innanzi riportati.

Segue DEFERIMENTO n. 12 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del signor Luigi DE GUIDI e dell’ A.S.D. NUOVA OSOPPO

Tanto premesso si osserva che l’esame degli atti consente di affermare la fondatezza della contestazione mossa al DE GUIDI, soggetto, per sua stessa ammissione debitamente autorizzato e

delegato in ambito societario ad espletare tutte le pratiche relative “*alle iscrizioni e ai tesseramenti*” nonché a raccogliere, a tal fine, presso la sede della società sportiva, la sottoscrizione dei calciatori da tesserare per la stessa.

Conferma di un tanto è stata data dai presidenti dell’A.S.D. NUOVA OSOPPO succedutisi nel tempo i quali, sentiti sulla vicenda, hanno indicato nel DE GUIDI la persona che si occupava (e tuttora si occupa) di compiere tutte le operazioni occorrenti per provvedere al tesseramento dei calciatori tra le quali quella di raccogliere la loro firma sugli appositi moduli, fatto salvo il caso in cui gli stessi non potessero (o tutt’ora non possano) per una qualche ragione recarsi presso la sede societaria per la sottoscrizione.

Circostanza questa da escludere nello specifico atteso che il Serafini, invitato, durante un occasionale incontro, dall’ex presidente dell’A.S.D. NUOVA OSOPPO a recarsi in sede per la firma del tesseramento, nulla aveva obiettato in merito ad impedimenti che gli precludessero la possibilità di raggiungere la sede stessa.

Inoltre da una semplice comparazione visiva delle firme apposte sui moduli presentati rispettivamente dall’A.S.D. NUOVA OSOPPO e dall’A.S.D. IL CASTELLO emerge lampante la diversità delle stesse, senza alcuna necessità di disporre accertamenti tecnici in proposito. Così come completamente diversa risulta essere la firma apposta dal Serafini in calce al verbale della sua audizione dinnanzi alla Procura Federale rispetto a quella (a suo nome) presente sul modulo di tesseramento trasmesso dall’A.S.D. NUOVA OSOPPO.

Sulla scorta di tali considerazioni è dunque lecito affermare la non appartenenza al Serafini della sottoscrizione che lo riguarda e che compare sul modulo di tesseramento per l’A.S.D. NUOVA OSOPPO.

Quanto poi alla riconducibilità al DE GUIDI della firma apocrifa di cui si discute, la stessa appare supportata sul piano probatorio dalle seguenti circostanze:

a) l’essere egli la persona incaricata di raccogliere presso la sede dell’A.S.D. NUOVA OSOPPO la firma degli atleti da tesserare, nonché l’unico soggetto preposto a provvedere alle incombenze e a sbrigare le pratiche di tesseramento affidate alla sua custodia e conservazione, ed ancora l’unico dirigente societario ad essere in possesso delle credenziali riguardanti la firma certificata delle stesse.

b) l’aver egli, pur portato a conoscenza del disconoscimento della sottoscrizione di cui trattasi – chiaramente, per quanto detto, non attribuibile al Serafini – insistito nel sostenere di aver raccolto personalmente la firma di quest’ultimo; affermazione questa che all’evidenza non può essere considerata veritiera alla luce delle argomentazioni già espresse .

A ciò si aggiunga l’ulteriore non trascurabile considerazione riguardante la linea difensiva tenuta dall’incolpato. A prescindere, infatti, dal tenore e dal contenuto dell’ultima sua comunicazione, velatamente ammissiva, inoltrata al T.F.T. e della quale sopra si è detto, va osservato che in occasione della sua audizione dinnanzi alla Procura Federale, il DE GUIDI non si è difeso proclamandosi innocente (allegando magari di aver ricevuto da altri il modulo di tesseramento già firmato dal calciatore) ma ha inteso sostenere la genuinità di una sottoscrizione che sicuramente non può essere attribuita al Serafini e che pertanto non può, contrariamente a quanto da lui dichiarato, essere stata apposta in sua presenza.

Tutto, dunque, porta a riferire al DE GUIDI la firma apocrifa di cui si discute.

All'affermazione della responsabilità del DE GUIDI consegue automaticamente quella oggettiva in capo all'A.S.D. NUOVA OSOPPO. Sanzioni eque per i fatti contestati appaiono essere quelle indicate in dispositivo, precisandosi che nel commisurare l'ammenda posta a carico della società si è tenuto conto sia del campionato alla quale la stessa partecipa sia dell'affidamento che può aver creato il Serafini non risultando che lo stesso avesse mai manifestato l'intenzione di lasciare il club di appartenenza e di accasarsi con altra società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

- quanto a Luigi DE GUIDI: ritenuta sussistere la responsabilità per il fatto a lui ascritto, commina allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 4 (quattro);
- quanto alla ASD NUOVA OSOPPO: ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al suo tesserato commina alla stessa l'ammenda di € 400,00 (quattrocento).-

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all'art. 53 CGS.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 03 aprile 2021.

Il Segretario
- Claudio Picco -

Il Delegato
- Flavia Danelutti -